

**261 Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria - Dlgs 14/2019 -Art. 151 (Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria) Regio Decreto 16 marzo**

---

**Articolo vigente |red**

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

**Art. 261 Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria**

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.

-----

**Art. 261 Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria**

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.

**modifiche e precedente normativa |blue**

----- precedente normativa di riferimento

**261 Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria - Dlgs 14/2019 -Art. 151 (Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria) Regio Decreto 16 marzo**

**Art. 151 (Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria)** Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.

**la giurisprudenza |green**

---

---

Copyright © 2001 Foroeuropeo - [www.foroeuropeo.it](http://www.foroeuropeo.it)  
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello